



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

N. 425 del 04-12-2023

Oggetto: Rideterminazione per l'anno 2023 del limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019, n. 34, e del D.P.C.M. 17.03.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2022, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.12.2022, di approvazione del PEG 2023/2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie e umane ai Responsabili dei Servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2023, di “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025”;

Richiamato il decreto n. 11 del 30.12.2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario dal 1/1/2023 fino al termine del mandato sindacale;

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto della deliberazione giunta n. 59 del 05.07.2018 con la quale è stato espresso indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario per la rettifica dei fondi delle risorse decentrate degli anni 2016 – da cui derivano gli attuali limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale – e 2017 – base di calcolo delle risorse decentrate stabili per gli anni futuri - prevedendo, tra le risorse stabili, l'ulteriore somma di € 852,87, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza, che l'art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 destinava ad incremento delle risorse decentrate con decorrenza dal 2003 per il finanziamento delle alte professionalità, e che nel tempo non era più stata inserita nei fondi, ed elevando conseguentemente il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale da € 91.191,65 ad € 92.044,52, al netto della somma di € 6.885,00 per lavoro straordinario;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.4.2019 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”* che così testualmente recita *“...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Visto il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del succitato “decreto crescita”, che nelle premesse precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale nell'anno di riferimento sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato prot. 179877 dell'1/09/2020 che indica la procedura da adottare per il calcolo del limite al trattamento accessorio;

Ritenuto necessario procedere, alla luce della vigente normativa, alla rideterminazione del limite al trattamento accessorio per l'anno 2023 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, tenuto conto del personale in servizio al 31.12.2018 e di quello in servizio nel 2023;

Dato atto che la rideterminazione del limite al salario accessorio del personale non incide direttamente sulle regole dettate per la costituzione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa, ma esclusivamente sul tetto complessivo;

Ritenuto di procedere al calcolo del valore medio pro capite anno 2018 come segue:

FONDO risorse decentrate per la contrattazione integrativa (al netto delle componenti escluse) anno 2018 :

euro 47.224,80

STANZIAMENTO di bilancio per posizioni organizzative (posizione e risultato) anno 2018:

euro 44.819,72

totale € 92.044,52

Numero dipendenti al 31.12.2018 (part-time rapportati a tempo pieno, esclusi i tempi determinati): n. 18,96

Valore medio anno 2018: euro 92.044,52 (fondo + stanziamento p.o.)/n. 18,96 (dipendenti al 31.12.2018) = euro 4.854,67;

Ritenuto, altresì, di procedere alla quantificazione dell'incremento delle unità di personale nell'anno 2023 rispetto all'anno 2018, seguendo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la citata circolare prot. 179877 dell'1/09/2020, e pertanto calcolando la differenza tra il personale in servizio al 31.12.2018 (rapportato a tempo pieno, in caso di part-time) e il numero dei cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno 2023 diviso 12 (ossia numero dei dipendenti su base annua e part-time rapportati al tempo pieno);

Vista l'istruttoria agli atti dell'ufficio personale da cui risulta che nell'anno 2023 il numero dei dipendenti viene determinato in 20,37;

Rilevato quindi che l'incremento dei dipendenti al 31.12.2023 è di n. 1,41 (n. 20,37 - n. 18,96) e che il limite al trattamento accessorio del personale del 2016 deve essere adeguato in aumento per l'anno 2023, della somma complessiva di € 6.845,08;

Precisato che l'adeguamento è necessario in quanto al 31.12.2023 sussiste un aumento del personale in modo stabile, trattandosi di assunzioni con rapporti a tempo indeterminato, e che tuttavia l'adeguamento viene effettuato in proporzione ossia tenuto conto dell'effettivo periodo di servizio;

Precisato altresì che la ripartizione dell'incremento sopra determinato tra il fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa e le risorse stanziato per le posizioni organizzative verrà definita dalla Giunta Comunale, con gli indirizzi per la determinazione del salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2023;

Rilevato che l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale non comporta alcuna modifica alla normativa vigente sulla costituzione del fondo risorse decentrate e pertanto le risorse eventualmente da iscrivere nel fondo 2023 dovranno essere allocate secondo gli istituti contrattuali previsti;

Ricordato che il limite al trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2023, come sopra rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019 e

s.m.i., potrà essere ricalcolato, ove necessario, a seguito di eventuali mutamenti legislativi o interpretazioni della Corte dei Conti o chiarimenti del Ministero;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Verificate ed attestate la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 3 del Regolamento dei controlli interni);

DETERMINA

- 1) **di adeguare** per il 2023 il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in aumento della somma di € 6.845,08, definendolo pertanto in complessivi € 98.889,60, per garantire l'invarianza della spesa pro-capite riferita all'anno 2018, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;
- 2) **di dare atto:**
 - che la ripartizione dell'incremento sopra determinato tra il fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa e le risorse stanziare per le posizioni organizzative verrà definita dalla Giunta Comunale, con gli indirizzi per la determinazione del salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2023;
 - che il limite al trattamento accessorio del personale ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2023, come sopra rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i., potrà essere ricalcolato a seguito di eventuali mutamenti legislativi o interpretazioni della Corte dei Conti o chiarimenti del Ministero;
 - che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;
- 3) **di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 4) **di provvedere**, a seguito dell'adozione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “*amministrazione trasparente*” del sito istituzionale dell'ente, sotto-sezione di primo livello “*provvedimenti*” ed in quella “*personale*” sotto-sezione di secondo livello “*contrattazione integrativa*”.

Assessore di riferimento: Sindaco - Rizzo Maria Assunta

Istruttore: Foltran Stefania

Responsabile del Procedimento: Pizzol Lucia

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Pizzol Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.